

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

sede straordinaria sull'argomento contenuto nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1) Adozione nuovo Statuto Sociale Amag Spa.

---- Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente comunica che è necessario adottare un nuovo testo dello Statuto Sociale al fine di meglio adeguarlo alle mutate esigenze della Società; risponde ai quesiti presentati dai Comuni di Piovera e Sale;

propone quindi l'abrogazione integrale dello Statuto vigente e l'adozione di un nuovo testo di Statuto che illustra all'Assemblea e che lascia immutati gli elementi essenziali della Società.

---- Invita quindi l'Assemblea a deliberare in merito.

---- Il Sindaco dott.ssa Marinella Lombardi a nome del Collegio Sindacale dichiara che nulla osta alla proposta.

---- L'Assemblea, dopo ampia discussione, con l'astensione dei rappresentanti dei Comuni di Sale e Pecetto di Valenza e con il voto favorevole di tutti gli altri soci, delibera:

- di abrogare il vigente Statuto Sociale e di adottare integralmente il nuovo Statuto nel testo proposto dal Presidente; quale Statuto approvato articolo per articolo e nel suo complesso, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale, dispensato dal darne lettura da parte del Presidente e degli intervenuti in assemblea, che dichiarano di conoscerlo.

---- Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'adunanza essendo le ore dieci e minuti quaranta.

Richiesto

io Notaio ho rogato questo verbale che da me letto presente l'Assemblea, al Presidente, viene approvato e viene sottoscritto dallo stesso Presidente e da me Notaio.

Consta di quattro pagine di un foglio scritte a macchina da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno.

Firmati: STEFANO DE CAPITANI

LUIGI ONETO Notaio

Allegato "B" al numero 38198 di Raccolta

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione Sociale


É costituita una società per azioni a controllo pubblico denominata "Azienda Multiutility Acqua Gas S.p.A." o, in forma di dicitura abbreviata, "A.M.A.G. S.p.A.", partecipata da Comuni o enti locali ovvero da società di capitali interamente partecipate da Comuni o enti locali e da soci privati meramente finanziari nei limiti in cui ciò sia ammesso dalla normativa vigente (la "Società").

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede in Alessandria.

Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere sedi se-

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI



condarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici nel territorio della Provincia di Alessandria.

Articolo 3 - Oggetto

L'oggetto sociale consiste nell'acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni in società controllate costituite per la gestione di servizi pubblici locali, in conformità con la disciplina in materia di *in house providing*, quali, a titolo esemplificativo:

- Gestione del servizio idrico integrato come definito dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 numero 152, consistente in: ricerca, captazione, trattamento, adduzione e distribuzione di acqua per qualsiasi uso; collettamento degli scarichi ed esercizio delle fognature; depurazione delle acque reflue e loro eventuale riutilizzo;
- produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica, termica e gas, per qualsiasi uso e con qualsiasi tecnologia disponibile ivi incluso il teleriscaldamento;
- la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali inerti, intesa quale raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento, compreso, se necessario, il controllo degli impianti di smaltimento dopo la loro chiusura, la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ospedalieri, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, rifiuti di imballaggio provenienti da insediamenti industriali e commerciali;
- la gestione del servizio di trasporto pubblico locale, dei trasporti pubblici specialistici (a titolo esemplificativo trasporti per servizi sociali e scolastici) e la gestione dei parcheggi.

La società potrà prestare servizi di natura amministrativa, finanziaria, commerciale, marketing e comunicazione, legale, attraverso soggetti abilitati, ed altre attività similari per conto delle società partecipate.

La Società potrà altresì compiere attività ausiliarie e accessorie, che consentano di sviluppare l'attività esercitata, tra le quali si elencano a mero titolo esemplificativo:

- l'amministrazione e la gestione per conto proprio di titoli tipici e atipici;
- la compravendita e l'amministrazione di beni mobili e immobili;
- attività di studio, ricerca, analisi in materia economica e finanziaria;
- gestione per conto proprio di immobili ad uso funzionale;
- gestione di servizi informatici, di elaborazione dati;
- formazione ed addestramento di personale.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale,

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società, escluse soltanto quelle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche, e comunque nel rispetto dei limiti connessi all'esercizio del controllo analogo.

La Società potrà infine svolgere, esclusivamente nei confronti delle sole società controllate, le seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; servizi di incasso, pagamento e trasferimento fondi; assistenza e coordinamento tecnico, commerciale, amministrativo e finanziario; rilascio di fidejussioni a garanzia di obbligazioni e/o mandati di credito a favore di controllate.

Nell'esercizio delle proprie attività, la Società, avuto riguardo alle finalità pubbliche e alla natura pubblica delle attività da assolvere, deve attenersi a principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è fissata al 31-12-2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del revisore se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai Libri Sociali.

Articolo 6 - Capitale sociale - Azioni

Il capitale sociale è di Euro 87.577.205,00 (ottantasette milioni cinquecentosettantasettemila duecentocinque) rappresentato da 17.515.441 azioni ordinarie, ciascuna avente valore nominale di Euro 5,00.

La quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere indicata sul libro soci e le azioni sono nominative e indivisibili.

Il capitale sociale può essere aumentato sia in denaro sia mediante conferimento di beni in natura, di aziende e di rami aziendali, di crediti.

In applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 2348 Codice Civile, è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.


Articolo 7 - Finanziamenti

I Soci potranno sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando finanziamenti alla società medesima, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I Soci potranno altresì effettuare versamenti in conto capitale e la Società non è tenuta alla loro restituzione.

Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI



Articolo 8 - Obbligazioni

La Società può emettere prestiti obbligazionari non convertibili, o convertibili con partecipazioni proprie o di società partecipate, con deliberazione dell'assemblea Straordinaria.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune.

All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee speciali.

Articolo 9 - Patrimoni Destinati

La Società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

Articolo 10 - Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie a essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha inderogabilmente competenza per:

- approvare il budget di esercizio e il bilancio;
 - nominare e revocare gli amministratori;
 - nominare i sindaci e il presidente del collegio sindacale e il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
 - determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto, e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e/o dai regolamenti vigenti;
 - deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili e non convertibili;
 - deliberare la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis, comma 1, lettera a), del Codice Civile;
 - autorizzare l'acquisto, la cessione, il conferimento e lo scorporo di rami d'azienda;
 - deliberare l'acquisizione di partecipazioni in altri Enti o società e/o la costituzione di società controllate e/o partecipate; alienazione o dismissione di partecipazioni in essere.
- L'assemblea ordinaria, in conformità ai pareri vincolanti e alle direttive vincolanti, allo scopo resi dai Comitati di Indirizzo di cui all'art. 19 dello Statuto, inoltre, autorizza o non autorizza i seguenti atti dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5, del Codice Civile:
- i piani degli investimenti;
 - l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
 - i piani industriali e gli altri documenti programmatici;
 - le modifiche degli schemi tipo di contratti di servizio e le modifiche ai contratti di servizio in essere.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea ordinaria esprime inoltre pareri o raccomandazioni non vincolanti, ogni qualvolta l'organo amministrativo ne faccia richiesta.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea sull'approvazione del bilancio e sulla nomina e sulla revoca delle cariche sociali. Negli altri casi attribuiti alla sua competenza dalla Legge e dal presente articolo, l'Assemblea Ordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea. Nelle convocazioni successive alla prima, si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dal codice civile.

Ai fini delle precedenti deliberazioni il Consiglio di Amministrazione provvederà a trasmettere ai soci, almeno 15 giorni prima dell'assemblea chiamata a deliberare su di essi, i necessari documenti redatti in conformità alle direttive impartite dai Comitati di Indirizzo di cui all'art. 19.

Le decisioni assunte e le autorizzazioni rilasciate dall'assemblea ai sensi del presente articolo saranno adottate previa deliberazione degli organi competenti dei soci.

Per le convocazioni successive alla seconda si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'assemblea in seconda convocazione.

Articolo 11 - Competenze dell'assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le materie a essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori e dei relativi compensi.

L'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole dell'80% del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera col voto favorevole dell'80% del capitale sociale rappresentato in assemblea.


Per la nomina e la revoca dei liquidatori si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge.

Per le convocazioni successive alla seconda si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'assemblea in seconda convocazione.

Articolo 12 - Programmazione e controllo sulla Società

Fermo restando quanto previsto negli articoli che precedono, l'organo amministrativo è tenuto a inviare ai soci, a semplice richiesta di questi ultimi, i verbali delle proprie adunanze e l'eventuale documentazione ivi allegata, nonché gli atti relativi alle operazioni strategicamente rilevanti.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

**Articolo 13 - Convocazione dell'assemblea**

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei casi di legge; quando il Consiglio lo ritenga opportuno, quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il 5% del Capitale Sociale, ai sensi e nei limiti dell'art. 2367 c.c. e questi indichino le materie da trattare. Se gli Amministratori, o in loro vece i Sindaci, non provvedono, la convocazione è ordinata dal Presidente del Tribunale, su istanza dei Soci, il quale indica la persona che deve presiederla.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ove nominato. In mancanza, la presidenza dell'assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per illegittimo svolgimento delle assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatarlo e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno due volte all'anno per deliberare sul bilancio annuale, sull'autorizzazione del *budget* economico-finanziario e degli investimenti, nonché su ogni altra materia rimessa alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 14 - Assemblea di seconda ed ulteriore convocazione

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda e ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda e ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 15 - Assemblea totalitaria

Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo, sia del collegio sindacale.

In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Articolo 16 - Legittimazione ad intervenire e votare alle assemblee

I soci sono legittimati a partecipare all'assemblea previo deposito presso la sede sociale dei propri titoli o certificati; ai fini della valida costituzione dell'assemblea, è necessario che i soci vengano regolarmente ammessi dal presidente dell'assemblea.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

L'azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372 del codice civile.

Articolo 17 - Presidente - Segretario dell'assemblea - Procedimento assembleare e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, o dall'amministratore unico.

In caso di assenza o di impedimento del presidente del consiglio di amministrazione la presidenza è assunta dal soggetto incaricato dagli intervenuti.


L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal presidente.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 18 - Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'organo amministrativo

Per ragioni di adeguatezza organizzativa connesse alla tipologia di attività svolta, alla struttura e alla composizione della Società, l'organo amministrativo è costituito da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, secondo



LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

quanto di seguito previsto.

Nel caso in cui tale esigenza venisse meno, anche alla luce dei criteri che saranno definiti con il D.P.C.M. previsto al citato art. 11, comma 3 del D.Lgs. 175/2016, ad oggi non ancora adottato, la Società modificherà il proprio organo amministrativo nominando un amministratore unico.

I soci, aventi ciascuno una partecipazione societaria inferiore o uguale all'8% designano collettivamente 2 membri del Consiglio di Amministrazione.

Allo scopo, in sede assembleare sono eletti, prima con votazione esclusiva dei Soci "minimi" di cui al comma 3, i Consiglieri nel numero ad essi soci riservato; indi - con votazione dei soli soci con partecipazione superiore all'8% - sono eletti gli altri Consiglieri tra cui il Presidente.

La composizione del Consiglio di amministrazione dovrà rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia e, in particolare, il principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno, nonché il divieto che gli amministratori siano dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti della Società.

La composizione dell'organo amministrativo deve essere determinata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 numero 120 e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R 30 novembre 2012 numero 251).

Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea, nel rispetto dell'articolo 2383, comma 2, del Codice Civile.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il consiglio di amministrazione, ove nominato, si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente da almeno due consiglieri.

Il consiglio di amministrazione, ove nominato, viene convocato con un preavviso di almeno cinque giorni prima con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione; in caso di urgenza esso può essere convocato a mezzo fax con preavviso di un giorno.

E' esclusa la nomina di un Vice Presidente.

Articolo 19 - Comitati di indirizzo

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, è istituito un Comitato di indirizzo per ciascun servizio pubblico locale di interesse generale espletato dalle partecipate della Società in regime di *in house providing*, per la formulazione di indirizzi strategici alle rispettive Società nelle materie di propria competenza, con particolare riferimento alla predisposizione dei seguenti atti da parte del Consiglio di

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

Amministrazione:

- i piani degli investimenti;
- l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- i piani industriali e gli altri documenti programmatici;
- le modifiche degli schemi tipo di contratti di servizio e le modifiche ai contratti di servizio in essere.

Ciascun Comitato esprime pareri vincolanti per il Consiglio di Amministrazione e per l'Assemblea in merito agli atti indicati al comma che precede. Nei casi eccezionali in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga che i pareri e/o gli indirizzi espressi dal Comitato siano contrari agli interessi della Società, adotta tempestivamente motivata deliberazione e rimette all'Assemblea l'assunzione della delibera relativa.

Ciascun Comitato è costituito da tre membri nominati dalla Città di Alessandria, tre membri nominati dai Comuni rispetto ai quali le partecipate di A.M.A.G. svolgono il servizio pubblico locale in regime di *in house providing* di competenza del Comitato medesimo e un membro "super partes" nominato di comune accordo tra tutti i suddetti Comuni.

In caso di disaccordo perdurante per oltre 30 giorni dalla nomina degli altri sei membri, quale membro "super partes" sarà nominato il Presidente della Società.

Ciascun Comitato dura in carica dalla sua costituzione fino alla scadenza dell'organo amministrativo della Società.

I Comitati sono validamente costituiti quando sono stati nominati tutti i sette membri che lo compongono.

In caso di mancata nomina dei sette componenti di uno o più Comitati, o qualora uno o più Comitati non addivengano a decisioni in relazione alle tematiche di loro competenza, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea potranno comunque validamente deliberare, anche in mancanza dei pareri rilasciati dal Comitato.

Ai componenti del Comitato di Indirizzo non compete alcun compito.


Ciascun Comitato di Indirizzo, nelle materie di propria competenza, ha inoltre funzioni propositive e di indirizzo non vincolante anche in ordine a:

- modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo delle società partecipate;
- operazioni straordinarie delle società partecipate;
- operazioni sul capitale delle società partecipate.

Ciascun Comitato di Indirizzo si riunisce su richiesta di uno dei suoi componenti o su convocazione dell'Organo amministrativo portante in ogni caso l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione della riunione del Comitato di Indirizzo dovrà essere effettuata nei confronti di tutti i componenti del Comitato di Indirizzo e potrà avvenire con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento dell'avviso di convocazione ed almeno due giorni di preavviso

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI



rispetto alla data prevista per la riunione, fatto salvo il caso di urgenza in cui il preavviso dovrà comunque essere di almeno ventiquattro ore.

Le riunioni potranno svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza.

Le riunioni del Comitato di Indirizzo sono regolarmente costituite, in prima convocazione, con la maggioranza dei suoi componenti, che dovrà permanere per tutta la durata della riunione. Le deliberazioni vengono, in ogni caso, assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Comitato.

In seconda convocazione, le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione viene redatto il relativo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i presenti, trasmesso per conoscenza all'Organo amministrativo ed al Collegio sindacale.

Qualora una o più delle società partecipate da A.M.A.G. abbia già in essere un Comitato di Indirizzo previsto dal relativo Statuto societario, tale Comitato opererà nei confronti di A.M.A.G. secondo le modalità descritte dal presente articolo, fermo restando la composizione definita secondo le previsioni dello Statuto della singola società partecipata.

Articolo 20 - Poteri di gestione e rappresentanza

L'organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale e del controllo analogo, fatte salve le competenze rimesse dalla legge o dal presente statuto all'assemblea ordinaria o straordinaria.

La rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente:

- al presidente del consiglio di amministrazione;
- a un amministratore delegato ove nominato.

Articolo 21 - Compensi

L'assemblea può attribuire agli amministratori un emolumento annuo per l'opera svolta in misura fissa e/o in percentuale sull'utile di esercizio nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e/o dai regolamenti vigenti.

È in ogni caso fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

Articolo 22 - Delega di attribuzioni

L'Organo amministrativo può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove previamente autorizzata dall'assemblea.

Articolo 23 - Collegio sindacale

L'assemblea nomina il Collegio sindacale e ne determina, all'atto della nomina, il relativo compenso.

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci, aventi ciascuno una partecipazione societaria inferiore o uguale all'8%, designano collettivamente un membro effettivo e un membro supplente del Collegio Sindacale.

Allo scopo, in sede assembleare sono eletti, prima con votazione esclusiva dei Soci "minimi" di cui al comma 3, i Sindaci nel numero ad essi soci riservato; indi - con votazione dei soli soci con partecipazione superiore all'8% - sono eletti gli altri Sindaci tra cui il Presidente del Collegio sindacale.

La composizione del Collegio sindacale deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 numero 120 e dal Regolamento attuativo (D.P.R. 30 novembre 2012 numero 251).

Il Collegio sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione del Collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

La revisione legale non può essere affidata al Collegio sindacale, ma deve essere esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro e nominati dai soci ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile.

L'assemblea, all'atto della nomina del soggetto incaricato della revisione legale, determina il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio ai sensi del Codice Civile.

La misura del compenso spettante al soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve rispettare gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Al fine di garantire i principi di professionalità e indipendenza del soggetto incaricato della revisione legale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dai soci all'atto della nomina sia per la parte fissa che per la parte variabile, resta in ogni caso "invariato" per tutta la durata dell'incarico conferito.

Non possono essere corrisposti ai Sindaci gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

Il collegio sindacale attesta, mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato annuo e degli utili annui realizzati dalle società partecipate in regime di *in house providing*.


Articolo 24 - Bilancio e utili

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo deve provvedere alla redazione della proposta di bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Al bilancio di esercizio debbono essere allegati l'elenco ana-

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI



litico delle partecipazioni, nonché un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dei bilanci delle società partecipate approvati nel corso dell'esercizio e nell'esercizio precedente. Nella relazione al bilancio l'organo amministrativo deve altresì illustrare analiticamente l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Società ha operato e con riferimento alla partecipazione detenuta da quest'ultima in ciascuna delle società partecipate.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione e la decisione sulla distribuzione e sul riparto degli utili.

Il termine è elevato a centottanta giorni in presenza di:

- a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.

In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 Codice Civile la ragione della dilazione.

Gli utili netti di esercizio, risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, verranno distribuiti tra i soci, salva diversa deliberazione dell'assemblea e salvo quanto previsto nei successivi capoversi del presente articolo.

Gli utili conseguiti da A.M.A.G. nell'ambito di ciascun servizio gestito dalle partecipate in regime di *in house providing*, nonché gli utili conseguiti da ciascuna partecipata in regime di *in house providing* e distribuiti alla Società saranno imputati ad apposite riserve alle quali potrà attingersi esclusivamente in sede di distribuzione a favore dei soci o per investimenti nei servizi gestiti in regime di *in house providing* da A.M.A.G. o dalle partecipate che hanno generato l'utile, con esclusione di ogni diverso utilizzo.

Articolo 25 - "Organi sociali

È in ogni caso fatto divieto di istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 26 - Scioglimento

Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

Con decisione dell'assemblea, saranno determinate le modalità della liquidazione e saranno nominati uno o più liquidatori indicandone i poteri, le attribuzioni ed il relativo compenso.

I liquidatori così nominati nell'espletamento dell'incarico dovranno portare a compimento nel più breve tempo possibile la liquidazione.

Articolo 27 - Foro Competente

Foro competente per ogni controversia è quello di Alessandria. Letto, confermato e sottoscritto.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

Alessandria, 9 marzo 2018.

Firmati: STEFANO DE CAPITANI

LUIGI ONETO Notio